

zione del capitale, almeno fino alla somma delle obbligazioni in circolazione; — la seconda che non permetta la riduzione del capitale di cui l'art. 158, se non nel limite della somma delle obbligazioni in circolazione.

*
* *

L'articolo 172 ha intendimento di disciplinare rigorosamente la emissione delle obbligazioni, ma evidentemente non ha efficacia.

Esso dice:

ART. 172. — L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'art. 158.

Se l'emissione si fa col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, dev'essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati nell'art. 91.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 171, dev'essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell'assemblea non può avere effetto, se non dopo trascritta nel registro delle società.

Ora, o si tratta di un accordo perfetto tra Assemblea generale e Consiglio di Amministrazione ed allora la convocazione della Assemblea generale perchè ribadisca l'autorizzazione, già ammessa nello Statuto, non è che una formalità che reca disturbo ed a nulla serve; — ovvero si pensa al caso in cui tra il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea generale possa sussistere una specie di conflitto, o di divergenza di opinione sull'argomento, ed in tal caso l'Assemblea non avrebbe ammessa nello Statuto tale autorizzazione. Che se si suppone che la divergenza od il conflitto sia sorto dopo la approvazione dello Statuto, allora ciò è possibile che avvenga anche dopo una deliberazione presa da una Assemblea generale colla maggioranza voluta dall'art. 158.

A me pare che una disposizione di tanta importanza introdotta nello Statuto, il quale deve essere approvato e modificato colla maggioranza voluta dall'articolo 158, non possa essere a capriccio abrogata, e debba sussistere in vigore fino a che non sia cancellata con una regolare modificazione dello Statuto. Gli azionisti hanno modo di far convocare una Assemblea generale, se credono di modificare in questo senso lo Statuto, ma è assolutamente strano che si ammetta possibile la inclusione di detta autorizzazione nello Statuto, perchè poi la disposizione non abbia validità.

Che si dica che il Consiglio di Amministrazione deve deliberare la emissione assieme ai Sindaci e con la maggioranza di due terzi favorevoli, è ammissibile e sarà anzi prudente; ma se si mantiene la disposizione quale è nel Codice, perchè abbia senso bisogna aggiungere che:

« la disposizione dello statuto o la deliberazione della Assemblea generale colla maggioranza voluta dall'articolo 158 per la emissione delle obbligazioni non devono precludere di più di un anno la data della effettiva emissione ».

Una tale disposizione impedisce che tanto le disposizioni dello Statuto, come la deliberazione della Assemblea generale siano, a paragone della data della emissione, troppo remote.

*
* *

Una lieve menda di dizione domanda l'articolo 175 che dice:

ART. 175. — I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

Invece della *tabella del pagamento del capitale ed interessi*, sarebbe più chiaro e più tecnico dire: *la tabella dei rimborsi e degli interessi*.

*
* *

Credo che non vi sia alcuno, il quale, per quanto esperto di contabilità, non lamenti il modo col quale, in genere, le Società anonime compilano il loro bilancio.

Molto per il timore del fisco, il quale applica senza intelligenza una legge tributaria che non si può chiamare altro che barbara, ed un poco anche perchè in molti casi fa comodo agli Amministratori di non far vedere chiaramente le condizioni della azienda, il fatto si è che i bilanci delle Società anonime sono a poco a poco diventati di una oscurità scandalosa. Ho sotto gli occhi il conto profitti e perdite di una cospicua società che vanta aderenze finanziarie di primo ordine e che ha un capitale versato di molti milioni, la quale è arrivata a dare nel suo conto profitti e perdite due sole voci, senza nessuno schiarimento ulteriore.

E siccome credo che tutti coloro che hanno discusso l'argomento sieno d'accordo sulla necessità di far cessare questo stato di cose, così non mi trattengo a dimostrare tutti i guai che derivano da tali metodi. La legge vuole la pubblicità dei bilanci ed obbliga a pubblicarli in uno speciale *Bollettino*; non può dunque ammettere che questa pubblicità sia resa vana dalla forma che gli Amministratori, molte volte incalzati dal fisco, ma talvolta anche spinti dalle intrinseche condizioni della azienda, usano, tale che rende assolutamente nulla la garanzia della pubblicità.

Sperare in una modificazione intelligente della legge fiscale che colpisce le Società anonime, credo per ora almeno vana cosa. Il *desideratum* logico sarebbe che il fisco si prendesse una parte degli utili che si distribuiscono agli azionisti ed una parte del maggior valore, oltre il versato, che, nella liquidazione, si rimborsasse agli azionisti stessi. Ma, ripeto, il fisco a poco a poco ha spinto le cose al di là di ogni ragionevolezza, ed ha compreso tra gli utili anche le somme destinate a *colmare le perdite*; e si trovarono commentatori e magistrati, i quali asserirono che simile sistema sia logico. Una Società anonima, nel periodo della crisi edilizia, perdette metà del proprio patrimonio, e dovette pagare la imposta di ricchezza mobile sulle somme che impiegava a reintegrarlo. Un'altra società, in un anno, consegue degli utili notevoli e ne mette una